

Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 - Produttore residente nell'Unione Europea - Invocabilità della responsabilità nei confronti del distributore o dell'importatore - Esclusione - Fattispecie.

L'importatore o il distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione Europea non rispondono dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 224 del 1988 consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli "airbag" di un'autovettura fabbricata da società avente sede all'interno dell'Unione europea, cassando senza rinvio la decisione di merito che, contrariamente all'enunciato principio, non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mera distributrice e non produttrice del veicolo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27596 del 29/10/2019 (Rv. 655573 - 01)